

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 960/2025

PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO "PIA GRANDE" SITO A MONZA IN VIA AUGUSTO MURRI N.37 PER UN PERIODO DI 36 MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI - CIG: B708A1783C

L'anno 2025 - duemilaventicinque - addì 17 (diciassette) del mese di settembre presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

avanti a me

Dott. Franco Andrea BARBERA, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott.ssa Lucia NEGRETTI, *omissis* la quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153;

e

COMUNE DI MONZA	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0171371/2025 del 17/09/2025	
Class.: 4.8 «BENI IMMOBILI»	
Firmatario: GABRIELE CORZANI, Lucia Negretti, FRANCO ANDREA BARBERA	

- Sig. Gabriele CORZANI, *omissis*
che interviene al presente Atto in qualità di Legale
Rappresentante della Società AROUND SPORT SOC. COOP.
SPORTIVA DILETTANTISTICA - C.F./P.I.: 03145550400 con sede
legale in Cesena (47521 - FC) Via Masiera I° n. 1195 - come da
visura camerale della C.C.I.A.A. di Romagna - Forlì - Cesena e
Rimini presso la quale il contraente risulta iscritto al n. FO -
288091; nel prosieguo denominato "Concessionario".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di
agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt.
32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra
norma.

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica
sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 877/2025 del 22/05/2025 (esecutiva dal 26/05/2025), del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione della gestione del Centro natatorio "Pia Grande", sito a Monza in via Augusto Murri n. 37, per una durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per

ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo i seguenti punteggi:

- 90/100 punti al progetto tecnico,
- 10/100 all'offerta economica;
- Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un periodo di 36 mesi più eventuale rinnovo di 24 mesi è pari ad € 3.900.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui costi della manodopera stimati per la concessione in oggetto pari a € 1.075.000,00 così suddiviso:
 - € 2.340.000,00 (I.V.A. esclusa) per il periodo di 36 mesi di cui € 645.000,00 per costi della manodopera;
 - € 1.560.000,00 (I.V.A. esclusa) per eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi di cui € 430.000,00 per costi della manodopera;
- l'importo stimato della manodopera è pari ad € 215.000,00 annui;
- il Concessionario è tenuto a versare al Comune di Monza per tutta la durata della concessione un canone concessorio;
- il canone concessorio annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari ad € 20.000,00 (oltre I.V.A.);
- per la concessione del servizio in oggetto il Comune ha previsto, oltre a detto canone concessorio, anche un canone conto opere annuo medio pari ad € 20.000,00 (iva esclusa) non

soggetto a rialzo;

- è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- il Concessionario ha presentato il Documento di Valutazione dei Rischi, il Documento di Valutazione dei Rischi della sede operativa e il Piano di Gestione delle Emergenze, agli atti del Servizio Sport;
- il bando/disciplinare di gara è stato pubblicato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla PVL di A.N.A.C. del 28/05/2025, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale;
- le operazioni di gara, svolte tramite la PAD - Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata gestita dall' "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A." di Regione Lombardia e denominata "SINTEL" (ID procedura n. 202031694), sono state avviate in data 28/05/2025;
- entro il termine perentorio fissato dalla Lex Specialis (h. 12:00:00 del 30/06/2025) sono pervenute sulla piattaforma n. 2 offerte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1168/2025 del 02/07/2025, esecutiva in pari data, pubblicata insieme ai C.V. del Presidente della commissione e dei due commissari sul sito istituzionale dell'Ente, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate;

- le operazioni di gara si sono concluse in data 21/07/2025 (verbale Prot. Gen. n. 0140069/2025) con la formulazione della proposta di aggiudicazione Società AROUND SPORT SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA - C.F./P.I.: 031455504000 con sede legale in Cesena (47521 - FC), che ha ottenuto un punteggio pari a 78,25 offrendo la percentuale di rialzo del 50,00% rispetto al canone posto a base di gara pari ad € 20.000,00 (I.V.A. esclusa);
- l'offerta presentata è risultata congrua, sulla base della relazione redatta dal R.U.P. (Prot. Gen. n. 0136561/2025);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1386/2025 del 04/08/2025 (esecutiva dal 05/08/2025), del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport del Comune, l'affidamento in concessione oggetto del presente contratto è stato aggiudicato alla predetta società AROUND SPORT SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA;
- nel modello "Dichiarazioni" presentato in sede di gara il Concessionario ha reso la dichiarazione circa il titolare effettivo;
- che rispetto al controllo sui requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3. del bando/disciplinare di gara, il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione (avere svolto, con buon esito, nell'ultimo decennio dalla data di indizione della presente gara, almeno un servizio analogo a quelli oggetto della presente concessione) a favore di enti pubblici e privati, con riscontro regolare Prot. Gen. n. 142690/2025 del 25/07/2025;

- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- Il Concessionario è risultato in possesso dei requisiti a contrattare con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Il Concessionario ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrarre di cui all'art. 53, c. 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- nel modello Dichiarazioni presentato in sede di gara il Concessionario ha dichiarato di non essere tenuto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- relativamente alla certificazione antimafia è stata presentata, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) in data 21/07/2025 Prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0059028_20250721, la richiesta di comunicazione antimafia nei confronti del Concessionario;
- essendo la citata richiesta di comunicazione antimafia in istruttoria, il presente provvedimento viene adottato sotto la condizione risolutiva stabilita dall'art. 88, c. 4bis del D. Lgs. n. 159/2011;
- ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Codice dei Contratti, il C.C.N.L. applicabile è il seguente: "Contratto collettivo per i lavoratori dello sport" (Codice C.N.E.L. H0777) seppur con facoltà per l'operatore economico di indicarne uno differente che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti, così come

stabilito dal comma 3 della stessa fonte di regolazione;

- si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati dell'affidamento ed alle comunicazioni ai concorrenti, così come previsto dalle disposizioni vigenti;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è la Dott.ssa Lucia NEGRETTI, Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport;
- il Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Monica Crippa, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Concessione Impianti Sportivi a Terzi del Comune;
- il Servizio è iniziato nelle more di stipula del presente contratto come da verbale di consegna e consistenza dell'impianto Prot. Gen. n. 162874/2025 del 04/09/2025;
- il Concessionario ha individuato quale Direttore dell'Impianto la sig.ra Simona Schiava.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra il COMUNE e AROUND SPORT SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto - Il Comune di Monza affida al Concessionario che accetta senza riserve alcune, la concessione relativa alla gestione del Centro natatorio "Pia Grande", sito a Monza in via Augusto Murri n. 37, per una durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, codice CIG: B708A1783C, così come meglio definito nelle disposizioni del

Capitolato Speciale.

Art.2 Durata della concessione - La durata della concessione ha avuto decorrenza dal 01/09/2025 (verbale di consegna e consistenza dell'impianto Prot. Gen. n. 162874/2025 del 04/09/2025) per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, così come meglio specificato all'art.4 del Capitolato Speciale.

Con cadenza annuale è prevista una verifica sull'andamento gestionale con particolare riguardo agli interventi manutentivi ed agli investimenti. A seguito dell'esito della verifica verranno adottati i provvedimenti eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali.

In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art.3 Valore e canone della concessione - Il valore complessivo stimato della concessione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi (dal 01/09/2025 al 31/08/2028), con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi (dal 01/09/2028 al 31/08/2030), ai sensi dell'art.179 del D. Lgs. n. 36/2023 e come stabilito all'art.5 del Capitolato Speciale, è pari a € 3.900.000,00 (euro tremilioninovecentomila/00) I.V.A. esclusa.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune un canone annuo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre I.V.A., avendo offerto una percentuale di rialzo del 50% sull'importo annuo posto a base di gara pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00)

oltre I.V.A. Il predetto canone dovrà essere versato al Comune in un'unica soluzione il 31 gennaio di ciascun anno.

Per il periodo che va dal 01/09/2025 al 31/12/2025, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A.

È previsto, inoltre, un canone conto opere, non soggetto a rialzo, pari ad euro 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre I.V.A. annuo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario. Per quanto qui non espressamente richiamato in merito, si rimanda alle ulteriori disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale.

Come da art. 8 del Capitolato Speciale, il Comune corrisponderà un contributo annuo dell'importo di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) per i primi 3 anni e, in caso di eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, un contributo annuo di euro 100.000,00 (euro centomila/00) in considerazione dell'attivazione dell'area fitness e dei vantaggi derivanti dai lavori di efficientamento energetico della struttura.

La finalità di tale contributo consentirà lo svolgimento della pratica sportiva per finalità di tipo sociale a favore delle scuole pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, con accesso gratuito ed istruttori del Concessionario a titolo gratuito, per l'accesso a titolo gratuito di disabili residenti a Monza e per l'utilizzo con tariffe agevolate per attività di Associazioni sportive di pallanuoto di Monza secondo quanto disposto dagli

artt. 2 e 18 del Capitolato Speciale.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata al Comune nel mese di dicembre e luglio di ogni anno, con liquidazione entro i successivi 30gg, corredata da una relazione che attesti lo svolgimento della pratica sportiva di tipo sociale prevista dal Comune nel Capitolato Speciale con specifica di numero utenti, spazi/orari utilizzati e numero soggetti richiedenti (es. scuole, associazioni, etc.).

Per il periodo che va dal 01/09/2025 al 31/12/2025, il Comune corrisponderà al Concessionario una quota parte di detto contributo per usi sociali dell'impianto pari ad € 41.666,64 (euro quarantunomilaseicentosessantasei/64).

Art.4 Clausole sociali - Si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale ed alle dichiarazioni rese dal Concessionario con nota Prot. Gen. n. 0166095/2025 del 10/09/2025.

Art.5 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, il Concessionario si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B

“Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell’intero processo di fatturazione è contenuta nell’allegato C “Linee guida” del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale il Concessionario dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il “Codice Identificativo Gara” (CIG: B708A1783C).

Le fatture emesse in formato cartaceo dal Concessionario verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.

Art.6 Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG: B708A1783C, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante

utilizzo del conto corrente “dedicato” di cui alla nota del 03/09/2025 (Prot. Gen. n. 0164539/2025 del 08/09/2025), considerata parte integrante del presente atto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Il Concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subconcessionari e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subconcessionari sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti il Concessionario, oltre alle informazioni di cui all'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3, c. 9 della legge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare, all'esito della verifica, ogni opportuna determinazione

ai sensi di legge e del contratto. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad inserire nelle subconcessioni e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

Il Concessionario in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art.7 Modalità di esecuzione e allegati - La concessione viene affidata dal Comune ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale e relativi allegati;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. PEF;
5. Codice Etico;
6. verbale di consegna e consistenza dell'impianto Prot.

Gen. n. 162874/2025 del 04/09/2025;

7. Cauzione definitiva e polizza RCT;
8. DUVRI;
9. Nota conto dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.8 D.U.V.R.I. - A norma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), sottoscritto dalle parti per accettazione quale parte integrante del presente contratto anche se a questo non materialmente allegato.

Art.9 Obblighi del Concessionario - Il Concessionario dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle disposizioni di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza e dalle disposizioni di cui all'art. 20, 21 e 22 del Capitolato Speciale;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nel Capitolato Speciale;

- dalle disposizioni di cui agli art. 17, 18 e 19 del Capitolato Speciale;
- dalle disposizioni relative alla voltura delle utenze di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario inoltre, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto della Concessione il contratto collettivo del Settore LAVORATORI DELLO SPORT (EX IMPIANTI SPORTIVI).

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale al seguente link: [Codice disciplinare e di condotta](#)) pena la risoluzione.

Art.10 Revisione - Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il verificarsi di fatti (eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al Concessionario e al funzionamento del mercato di settore) non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la quale deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, in osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'art. 9 del D.

Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Amministrazione Comunale - dopo aver verificato la richiesta, sulla base della documentazione asseverata prodotta dal Concessionario - potrà autorizzarla con atto di determinazione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico Finanziario trova applicazione l'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art.11 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c.1, del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

Art.12 Subconcessione - Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di non voler sub-concedere alcuna prestazione oggetto del presente affidamento. Pertanto, la sub-concessione non è ammessa.

Art.13 Cauzione definitiva - Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 29 del Capitolato Speciale, una cauzione definitiva di € 195.000,00.=(centonovantacinquemila/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 450179343, rilasciata in data 08/09/2025 da Generali Italia S.p.a., Agenzia di Cesenatico Cod. 196. Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo.

Art.14 Responsabilità del Concessionario - Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad essi connesse, dovessero derivare al Comune Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti del Concessionario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario a tale scopo, in conformità all'art. 27 del Capitolato Speciale, ha trasmesso al Comune copia della polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") n. 380579926 rilasciata da Generali Italia S.p.a. unitamente ad atto di dichiarazione 009 del 08/09/2025 e a quietanza di pagamento del premio di rinnovo fino alla scadenza del 31/12/2025.

Il Concessionario, inoltre, si impegna a consegnare al Comune, Servizio Sport, Ufficio Concessioni Impianti Sportivi a Terzi, una polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del Concessionario che copra la locazione

dell'immobile Centro Natatorio Pia Grande di proprietà del Comune di Monza, sito in Monza via Augusto Murri, con un massimale di € 5.000.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo degli impianti” entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto. La mancata presentazione della polizza sarà motivo di risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia dei premi quietanzati delle suddette polizze alle scadenze anniversary, pena la risoluzione della concessione.

Art.15 Penali - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio in concessione, si applicheranno le penali previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale.

Art.16 Esecuzione in danno - Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale.

Art.17 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), nonché alle prescrizioni capitolari (art. 34 del Capitolato Speciale). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - clausola risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.122, c.2 lett.a)
- e b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza;
- subconcessione non ammessa;
- mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal Capitolato Speciale nei termini previsti e loro reintegro nonché mancato pagamento dei relativi premi assicurativi;
- negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

È altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui il Concessionario decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art.18 Recesso - Il recesso è disciplinato dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità all'art. 35 del Capitolato Speciale.

Art.19 Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte, che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

Art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale - Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Art.21 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Associazione come da dichiarazione del 03/09/2025 (Prot. Gen. n. 0164539/2025 del 08/09/2025).

Art.22 Oneri e Spese - Sono a carico del Concessionario, tutte le spese contrattuali. Il presente contratto è soggetto a

registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c.2 del D.P.R. 131/86.

Art.23 Controversie - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

Art.24 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art.2 Durata della concessione; art.3 Valore e canone della concessione, art.9 Obblighi del Concessionario, art.14 Responsabilità del Concessionario, art.15 Penali, art.17 Risoluzione, art.18 Recesso, art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale, Art.23 Controversie.

Art.25 Proprietà dei dati - I dati acquisiti dall'Affidatario nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza che, in qualunque momento, deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 30 del Capitolato

Speciale.

Art.26 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email dpo@comune.monza.it.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per effetto del presente affidamento, è il Comune di Monza.

Ai sensi dell'art. 28 della medesima fonte di regolazione, AROUND SPORT SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA viene nominata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il provvedimento di nomina a Responsabile esterno del trattamento e la Check list privacy, debitamente compilati e sottoscritti dal Concessionario, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati. Con detti atti, il Concessionario attesta la conformità della propria organizzazione alle normative vigenti in tema di privacy e sicurezza informatica e dichiara le misure tecniche e organizzative che metterà in atto per garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Comune.

Come richiesto, io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.23, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Gabriele CORZANI, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Dott.ssa Lucia NEGRETTI, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice

dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 24 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea BARBERA

Imposta di bollo di € 234,00 (euro duecentotrentaquattro/00) assolta ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestualmente alla registrazione telematica dell'atto (importo al netto di € 16,00 (euro sedici/00) di bolli versati con istanza di partecipazione alla gara d'appalto, con il contrassegno identificativo n. 01230289123149 emesso il 24/01/2025, h. 09:03:23.